

**STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO
SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI**

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: lapolla@tpservice.it cavalleri@tpservice.it

CIRCOLARE 14/2019

Genova, 23/04/2019

Oggetto: FLUSSI D'INGRESSO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI PER L'ANNO 2019

È stato pubblicato sulla G.U. del 9 aprile 2019 il D.P.C.M. 12 marzo 2019, concernente la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2019.

Lavoro non stagionale e autonomo

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, 12.850 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, in quote così ripartite:

- 500 unità residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi di origine;
- 2.400 unità per lavoro autonomo, destinate a:
 - imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a euro 500.000 e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di 3 nuovi posti di lavoro;
 - liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla Pubblica Amministrazione;
 - titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo;
 - artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;
 - cittadini stranieri per la costituzione di start-up innovative, ai sensi della L. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa;

- 100 unità di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori (ascendenza fino al terzo grado) residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile;
- conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato di:
 - 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
 - 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
 - 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione Europea;
- conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo di:
 - 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
 - 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione Europea.

Modalità di presentazione delle istanze

Dalle ore 9.00 di giovedì 11 aprile 2019 è disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it>.

Le domande potranno, però, essere presentate esclusivamente con modalità telematiche a partire dalle ore 9.00 del 16 aprile, settimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in G.U. e fino al 31 dicembre 2019, utilizzando 9 diversi modelli a seconda della tipologia di richiesta.

I modelli di domanda sono:

- modelli A e B per i lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile;
- modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato;
- modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato;
- modello Z conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo;
- modello LS conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'Ue in permesso di lavoro subordinato;
- modello LS1 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'Ue in permesso di lavoro subordinato domestico;

- modello LS2 conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'Ue in lavoro autonomo;
- modello BPS richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex articolo 23, Tui).

A differenza degli anni precedenti, la procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un'identità SPID, come illustrato con circolare del Ministero dell'Interno n. 3738/2018. Pertanto, prerequisite necessario per l'inoltro telematico delle domande sul sito <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it> è il possesso della citata identità SPID da parte di ogni utente, utilizzando, possibilmente, lo stesso indirizzo email usato per l'identità SPID, quale nome utente.

Lavoro stagionale

Sono inoltre ammessi in Italia 18.000 lavoratori stranieri non comunitari residenti all'estero per motivi di lavoro subordinato stagionale.

La quota complessiva riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Nell'ambito della quota di 18.000 unità, 2.000 ingressi sono riservati alle richieste relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Modalità di presentazione delle istanze

Dalle ore 9.00 dell'11 aprile 2019 è disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it> (modello C-stag). Le domande potranno, però, essere presentate esclusivamente con le consuete modalità telematiche, previo accesso con identità SPID, a partire dalle ore 9.00 del 24 aprile 2019, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, e fino al 31 dicembre 2019.

La spedizione di più domande con un unico invio sarà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione e le istanze saranno trattate sulla base del rispettivo ordine di presentazione.

Istruttoria

Riguardo all'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale, nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, la circolare ribadisce le istruzioni già diramate con circolare del Ministero del lavoro 16 dicembre 2016, con riferimento, in particolare, all'individuazione sia dei settori occupazionali "agricolo e turistico alberghiero" (articolo 24, comma 1, TUI), che delle ulteriori ipotesi di rifiuto del nulla osta al lavoro (articolo 24, comma 12, TUI). Viene, inoltre, richiamata la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno 1 volta nei 5 anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l'adempimento dell'obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri**